



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 770 DEL 16/05/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE DI BERGAMO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO E RIQUALIFICA AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN OPERATORE SOCIO-SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che l'Azienda Bergamasca Formazione di Bergamo, accreditata dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale, ha chiesto di poter inviare presso questa azienda allievi iscritti ai propri corsi di "Operatore socio-sanitario" e "Riqualifica ausiliario socio-assistenziale in operatore socio-sanitario", per lo svolgimento del tirocinio formativo previsto dal corrispondente piano di studi;

Visti, al riguardo:

- il d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- la deliberazione di Giunta regionale n. VIII/5101 del 18 luglio 2007 "Regolamentazione percorsi OSS (Operatore socio-sanitario);
- la deliberazione di Giunta regionale n. VIII/7693 del 24 luglio 2008 "Regolamentazione percorsi ASA (Ausiliario socio-assistenziale);

- il decreto dirigenziale Direzione Istruzione, formazione e lavoro n. 3104 del 31 marzo 2009 “Linee guida per lo svolgimento dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale attraverso l’alternanza scuola lavoro, in attuazione della l.r. 19/2007”, che prevede – in particolare - che i periodi di tirocinio debbano essere tassativamente svolti in strutture presenti nel territorio lombardo per meglio sperimentare il modello assistenziale e sociosanitario della Regione Lombardia;
- la nota di Regione Lombardia del 30 luglio 2010 prot. n. E1.2010.0629142 “Determinazioni in merito ai percorsi ASA e OSS”;
- la l. 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita e, in particolare, l’art. 1, commi 34-36, in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- il decreto dirigenziale Direzione Struttura accreditamento, controlli e comunicazione n. 4130 del 17 maggio 2013, “Determinazioni in merito all’attivazione di tirocini curricolari nell’ambito della formazione regolamentata e abilitante”;
- il decreto dirigenziale Direzione Istruzione, formazione e lavoro n. 6286 del 7 maggio 2018, “Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative”;

Accertata la possibilità che questa azienda collabori attivamente con il suddetto ente di formazione per consentire il completamento della preparazione degli iscritti ai corsi dallo stesso gestiti, purché tali iscritti abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi dell’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 1 del decreto ministeriale 22 agosto 2007 n. 139;

Evidenziato che per autorizzare – a tal fine – la frequenza delle strutture di questa azienda è necessaria la stipula di apposita convenzione ai sensi delle su richiamate disposizioni;

Visto il testo della convenzione condiviso tra i competenti uffici;

Sottolineato che l’effettiva attivazione di singoli percorsi formativi sarà subordinata all’acquisizione del parere favorevole della SC Direzione aziendale professioni sanitarie e sociali affinché possa essere preventivamente verificata l’insussistenza di alcun impedimento alla presenza del tirocinante durante lo svolgimento dell’attività istituzionale;

Verificato che nulla osta alla formalizzazione degli accordi raggiunti per l’attivazione di tirocini per gli allievi iscritti ai corsi per “Operatore socio-sanitario” e “Riqualifica ausiliario socio-assistenziale in operatore socio-sanitario” gestiti dall’Azienda Bergamasca Formazione di Bergamo;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun onere per l’azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario;

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione per l’attivazione di tirocini per gli allievi iscritti ai corsi per “Operatore socio-sanitario” e di “Riqualifica ausiliario socio-assistenziale in operatore socio-sanitario”, gestiti dall’Azienda Bergamasca Formazione di Bergamo, nei termini e alle condizioni riportati nel testo allegato al presente atto (allegato A);
2. di procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) e, ogni qualvolta si debbano attivare i singoli percorsi formativi, dei progetti individuali per lo svolgimento di

tirocini di formazione e orientamento, previa acquisizione del parere favorevole della SC Direzione aziendale delle professioni sanitarie e sociali.

3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;
4. di precisare che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE PER PERCORSI ABILITANTI E REGOLAMENTATI

AI SENSI DEL D. DIRIG. REG. 17 MAGGIO 2013, n. 4130 E DEL D. DIRIG. REG. 07 MAGGIO 2018, N. 6286

Tra

Azienda Bergamasca Formazione, con sede in Bergamo, Via Monte Gleno n. 2, codice fiscale 03240540165, nella persona del dott. Maurizio Betelli, nato a Bergamo il 10 agosto 1960, codice fiscale BTLMRZ60M10A794I, in qualità di direttore generale, di seguito denominata “Soggetto promotore”

per il tramite

del responsabile del Centro di formazione professionale di Bergamo, Via Monte Gleno n. 2, sig.ra Martina Carrara, nata a Bergamo il 16 novembre 1982, codice fiscale CRRMTN82S56A794B, delegato alla sottoscrizione della presente convenzione

e

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede in Bergamo, Piazza OMS n. 1, codice fiscale 04114370168, nella persona del dott. Francesco Locati, nato a Treviglio il 3 maggio 1960, codice fiscale LCTFNC60E03L400V, in qualità di direttore generale, di seguito denominata “Soggetto ospitante”

di seguito congiuntamente denominate “Parti” e singolarmente anche “Parte”

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Definizione di tirocinio

Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le sue sedi operative, definite all’interno dei singoli piani formativi, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati “tirocinanti”, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro e in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.

L’attivazione dei tirocini è subordinata alla verifica da parte del soggetto ospitante delle seguenti condizioni:

- individuazione delle sedi secondo le proprie disponibilità;
- determinazione del numero massimo di studenti che potranno frequentare durante lo stesso periodo, al fine di coordinare l’attività istituzionale con quella del tirocinio.

Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante.

Articolo 2 – Progetto formativo individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Il progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

Articolo 3 – Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

Il tutor didattico organizzativo è designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre, predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.

Il tutor aziendale è designato dal soggetto ospitante e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

Articolo 4 – Diritti e obblighi del tirocinante

Le parti concordano che il tirocinante:

- a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.

Le parti concordano altresì che:

- a) al termine del tirocinio il soggetto promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull'esito del tirocinio;
- b) non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

Articolo 5 – Garanzie assicurative

Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

Articolo 6 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- il soggetto promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 d.lgs. n. 81/2008 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall'accordo approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011 pertanto la formazione generale e specifica è erogata a carico del soggetto promotore;
- il soggetto promotore è responsabile della “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008;
- gli obblighi di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 81/2008 “Informazione ai lavoratori” sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno oggetto di trattamento al solo fine di rendere possibili gli adempimenti relativi alla presente convenzione.

Il soggetto promotore e il tirocinante si impegnano inoltre a salvaguardare la riservatezza dei dati personali di cui vengano a conoscenza durante il periodo di svolgimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 8 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione quadro ha validità dalla data di sottoscrizione per 4 anni e si applicherà a ogni tirocinio dei corsi di “Operatore socio-sanitario (OSS)” e di “Riqualifica ausiliario socio-assistenziale (ASA) in operatore socio-sanitario (OSS)” che avrà luogo nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La presente convenzione ha validità per gli allievi dei corsi sopra citati, provenienti da tutte le sedi del soggetto promotore. Nel dettaglio:

- sede di Bergamo, Via Monte Gleno n. 2
- sede di Albino, Via Padre Dehon n. 1/a
- sede di Clusone, Via Barbarigo n. 27
- sede di Curno, Via P. Finassi n. 10
- sede di San Giovanni Bianco, Loc. Monterosso
- sede di Trescore Balneario, Via Damiano Chiesa n. 12
- sede di Treviglio, Via Caravaggio n. 50

Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

- qualora il soggetto ospitante e il soggetto promotore si trovino per ragioni di forza maggiore a dover interrompere l'esperienza.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto tramite PEC e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del soggetto promotore/ospitante.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi della vigente normativa.

Azienda Bergamasca Formazione
Il responsabile del Centro di formazione
professionale di Bergamo
sig.ra Martina Carrara

ASST Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
Pratica trattata da dr.ssa Sonia Capitanio

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
Tirocinio curriculare per percorsi abilitanti o regolamentati

ANAGRAFICA GENERALE	
TIROCINANTE	
Nominativo	
Nato a	
Il	
Residente in	
C.A.P.	
Provincia	
Domiciliato in	
C.A.P.	
Provincia	
Codice Fiscale	
Telefono	
Mail	
SOGGETTO PROMOTORE	
Denominazione	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE
Sede legale in	Bergamo, Via Monte Gleno 2
C.A.P.	24125
Provincia	BG
Partita iva	03240540165
Sede operativa in	
C.A.P.	
Provincia	
Responsabile	
Telefono	
Mail	
SOGGETTO OSPITANTE	
Denominazione	ASST PAPA GIOVANNI XXIII
Sede legale in	Bergamo, Piazza OMS 1
C.A.P.	24127
Provincia	BG
Partita iva	04114370168
Sede operativa in	
C.A.P.	
Provincia	
Responsabile	Francesco Locati
Telefono/mail	tel. 035/2675085
Natura giuridica	Azienda socio sanitaria pubblica

INFORMAZIONI SPECIFICHE	
CONVENZIONE DI RIFERIMENTO	
Sottoscritta in data	
GESTIONE DEL TIROCINIO	
LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO	
TUTOR DIDATTICO ORGANIZZATIVO	
Nominativo	
Telefono/mail	
Titolo di studio	
TUTOR AZIENDALE	
Nominativo	
Telefono/mail	
GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE	
INAIL	
n° P.A.T	
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ¹	
Assicurazione	
N° polizza	
OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO	
Durata	
Data inizio	
Data fine	
Articolazione oraria	Da concordare. Massimo 36h settimanali

AMBITO/I DI INSERIMENTO e ATTIVITA' OGGETTO DEL TIROCINIO
<p><i>L'OSS che svolge tirocinio nella struttura sanitaria ad inizio delle attività "prende consegna", cioè viene aggiornato dai suoi colleghi riguardo a nuovi arrivati, pazienti dimessi, nuove disposizioni. L'OSS si occupa del soddisfacimento del bisogno di igiene, di alimentazione ed eliminazione, della mobilizzazione, del soddisfacimento del sonno e del riposo e della rilevazione dei parametri vitali, del processo di sterilizzazione. In collaborazione con l'infermiere somministra la terapia, esegue microclisma, determinazioni della glicemia capillare, medicazioni semplici e raccoglie campioni di materiale biologico, utilizza apparecchi medicali di semplice uso (es. ECG). L'OSS ha anche il compito dell'igiene ambientale (detersione e sanificazione), la cura dei presidi e degli ausili, rifacimento letti, cambio della biancheria, trasporto e smaltimento dei rifiuti.</i></p> <p><i>È fondamentale la sua collaborazione con gli infermieri e con gli altri componenti dell'equipe.</i></p>

OBIETTIVI FORMATIVI

- *Approfondire e consolidare le abilità e le competenze teorico-pratiche e relazionali acquisite nell'ambiente scolastico;*
- *conoscenza delle diverse tipologie organizzative aziendali;*
- *rendersi consapevole della realtà e delle opportunità occupazionali di settore;*

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

In particolare il Soggetto promotore si fa carico della "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011 con riferimento all' "Informazione generale", alla cosiddetta "Formazione specifica" e alla "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08

Il soggetto ospitante si fa carico dell'"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 comma 1) D.Lgs. 81/08.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il tirocinante si impegna al rispetto delle seguenti regole nel corso del tirocinio:

1)	seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
2)	rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti ed ogni altra informazione relativa all'azienda, alla sua organizzazione e ai suoi programmi di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
3)	rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
4)	eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor aziendale, nell'ambito di quanto previsto dal presente Progetto Formativo;
5)	richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;
6)	frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal presente Progetto e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato a conoscenza.

Inoltre il tirocinante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della Convenzione sopra richiamata, in caso di proprio comportamento tale da far venir meno le finalità del Progetto formativo, le parti potranno recedere dalla Convenzione stessa e conseguentemente il tirocinio sarà interrotto.

Con la sottoscrizione del presente Progetto formativo, il tirocinante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante si danno reciprocamente atto che il suddetto Progetto è parte integrante della convenzione e altresì dichiarano:

- che le informazioni contenuto nel presente Progetto formativo sono rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali contenuti nel progetto formativo saranno trattati anche con strumenti informatici, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio, da parte di Regione Lombardia, fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016.

Bergamo,

Il soggetto promotore	Il Responsabile di sede _____	[firma]_____
Il tirocinante		[firma]_____

Bergamo,

Il soggetto ospitante	Il Direttore generale <i>dott. Francesco Locati</i>	[firma]_____
-----------------------	--	--------------

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 739/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE DI BERGAMO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO E RIQUALIFICA AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN OPERATORE SOCIO-SANITARIO

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 16/05/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.739/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE DI BERGAMO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO E RIQUALIFICA AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN OPERATORE SOCIO-SANITARIO

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
